

COMMISSIONE VII

DIFESA

XV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Aumento delle misure del soprassoldo spettante agli ufficiali della Marina militare che prendono imbarco su piroscafi mercantili per campagne di istruzione professionale (<i>approvato dalla IV Commissione del Senato</i>). (1389)	121
PRESIDENTE	121, 122
DURAND DE LA PENNE, <i>Relatore</i>	121
GUADALUPI	122
MARTINO EDOARDO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	122
Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, concernente le attribuzioni del Ministero della Marina mercantile (<i>approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (1390)	123
PRESIDENTE	123, 124
DURAND DE LA PENNE, <i>Relatore</i>	123
GUADALUPI	123
MARTINO EDOARDO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	124
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	124

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Aumento delle misure del soprassoldo spettante agli ufficiali della Marina militare che prendono imbarco su piroscafi mercantili per campagne di istruzione professionale (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle misure del soprassoldo spettante agli ufficiali della marina militare che prendono imbarco su piroscafi mercantili per campagne di istruzione professionale ».

Comunico che la V e la X Commissione hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento. Il relatore, onorevole Durand de la Penne ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, la marina militare ha facoltà di imbarcare su navi mercantili dei gruppi di ufficiali, allo scopo di incrementare l'istruzione professionale. Normalmente, ogni gruppo è composto da sei elementi e da un capo gruppo, i quali com-

piono dei viaggi che, talvolta, hanno la durata anche di sei mesi. Si tratta di una campagna di istruzione professionale di indiscutibile utilità, ripristinata dopo la parentesi dovuta agli avvenimenti bellici e regolata, per quanto concerne la posizione, i compiti ed il trattamento economico degli ufficiali che vi partecipano, dal regio decreto-legge 26 novembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319.

Orbene, dalla necessità, ritenuta indispensabile, di procedere ad una equa rivalutazione delle misure dei soprassoldi giornalieri, da corrispondere, in aggiunta alle normali competenze, rispettivamente agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali in sottordine, durante i turni di imbarco, è nato il disegno di legge sottoposto oggi all'esame della nostra Commissione. Esso, infatti, prevede l'aumento dei soprassoldi in parola, elevandoli da lire 16 e lire 14, come stabilito nella citata legge 23 dicembre 1935, n. 2319, a lire 560 e lire 480 a seconda che si tratta di ufficiali capi gruppo o ufficiali subalterni.

Naturalmente, poiché in precedenza il Ministero della difesa aveva disposto l'effettuazione di alcuni dei viaggi di cui trattasi, il disegno di legge provvede anche a convalidare, nelle misure precedentemente indicate, i pagamenti del soprassoldo disposti fino al 30 giugno 1958.

Il provvedimento è stato già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 25 giugno 1959; dato lo scopo che esso si prefigge, ritengo che anche la nostra Commissione possa senz'altro approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. In linea di massima, noi siamo favorevoli al disegno di legge. Dobbiamo però osservare che il presente caso intende esulare da una questione di principio già in altre circostanze sollevata, quella relativa alla retroattività del trattamento economico. Personalmente, desidero sapere dall'onorevole presidente se, con questa eccezione, intendiamo modificare il principio cui ho accennato ed al quale, in passato, ci siamo sempre attenuti. È vero che l'importo corrispondente al trattamento economico maggiorato è stato corrisposto e che di conseguenza nessun aggravio si determinerebbe sulle condizioni di bilancio, ma è altrettanto vero che, stabilendo, in deroga di un principio già noto, questo trattamento *ad maiorandum* usato dal Ministero della difesa, noi ci troviamo ad operare in contrasto con i nostri precedenti deli-

berati. Tuttavia, ripeto, noi diamo al provvedimento il nostro assenso, anche in dipendenza del parere favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro ed in considerazione di quanto ha detto lo stesso relatore circa le effettive capacità possedute dall'armamento marittimo mercantile, per l'approfondimento delle conoscenze di ordine tecnico e marittimo dei nostri ufficiali della marina militare.

Vorrei cogliere l'occasione per pregare l'onorevole Presidente di voler inserire, nel quadro delle iniziative, anche la possibilità di visite, da parte nostra, alle scuole professionali marittime, dato che l'avvenire della nostra marina è un problema che interessa tutti noi.

PRESIDENTE. Penso che si debba mantenere ben fermo il principio contrario alla retroattività. Quanto alle visite di impianti, se avete richieste da fare, sarò ben lieto di esaminarle. Vi sono altre osservazioni?

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Tesoro ha chiesto che a seguito della chiusura della gestione 1958-1959 il disegno di legge sia emendato nel senso di spostare la decorrenza indicata dall'articolo 1: dal 1° luglio 1958 al 1° luglio 1959; e anche per l'articolo 2, nello stesso senso, si chiede che la decorrenza sia spostata dal 30 giugno 1958 al 30 giugno 1959.

PRESIDENTE. Il Ministero della difesa è d'accordo?

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Senz'altro: i due emendamenti sono presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Con effetto dal 1° luglio 1958, l'articolo 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1935, n. 2319, è sostituito dal seguente:

Art. 5. — « Agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali componenti il gruppo, oltre al trattamento mensa dovuto agli ufficiali della Marina mercantile imbarcati sullo stesso piroscafo, compete il soprassoldo giornaliero, rispettivamente di lire 560 e lire 480. Nessun altro assegno speciale è loro dovuto.

Gli stipendi e loro accessori ed i soprassoldi di cui al comma precedente sono corrisposti in valuta cartacea nazionale senza aumento a titolo di cambio.

Le spese di cui al primo comma del presente articolo graveranno sul bilancio del

Ministero della difesa per la parte relativa agli ufficiali del Corpo di Stato maggiore e del Genio navale e su quello del Ministero della marina mercantile per la parte relativa agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto ».

Il Governo propone di modificare le parole « con effetto dal 1° luglio 1958 » con le parole « con effetto dal 1° luglio 1959 ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, così emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

« Sono convalidati i pagamenti del soprassoldo disposti fino al 30 giugno 1958 nelle misure indicate dall'articolo precedente ».

Il Governo ha presentato un emendamento per sostituire le parole « fino al 30 giugno 1958 » con le parole « fino al 30 giugno 1959 ».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

L'articolo 2 è pertanto il seguente:

« Sono convalidati i pagamenti del soprassoldo disposti fino al 30 giugno 1959 nelle misure indicate dall'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Alla maggiore spesa annua presunta di lire 200.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1959-60 sarà fatto fronte, in ragione di lire 150.000 con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59 e in ragione di lire 50 mila con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1958-59 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1390).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile ».

Comunico che la V e la X Commissione hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento. Il relatore, onorevole Durand de la Penne ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione non ha bisogno di particolare illustrazione. Esso tende, in sostanza, ad evitare il frazionamento, fra i bilanci di diverse amministrazioni, dei contributi a favore di uno stesso ente; esso pone cioè ad esclusivo carico del Ministero della difesa gli oneri derivanti dai contributi a favore rispettivamente dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale e del Collegio professionale marittimo « Caracciolo », modificando in tal senso l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396.

Il disegno di legge non comporta alcun onere finanziario ed è stato già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 25 giugno 1959.

Non posso che esprimere, pertanto, parere favorevole e chiedere agli onorevoli colleghi di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Dichiaro che il mio gruppo voterà a favore del disegno di legge date le finalità dello stesso. Tuttavia, nel momento in cui si pongono a carico del Ministero della difesa contributi di ordinaria amministrazione, riteniamo necessario riprendere in esame l'ordine del giorno da noi presentato tempo addietro, accolto dal rappresentante del Governo, che concerne il potenziamento dei mezzi per gli esperimenti. Gradiremmo anche conoscere se, nel prossimo esercizio finanziario, si terrà finalmente debito conto di questa esigenza, verso la quale sono indirizzate le aspettative di tutti gli ambienti della marina mercantile e della marina militare.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1959

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge è stato ispirato da ragioni di ordine pratico. Esso tende unicamente a sanzionare la situazione in atto. Per quanto concerne l'ordine del giorno e la richiesta avanzata dall'onorevole Guadalupi, sono spiacevole di non poter fornire, in questo momento, alcuna precisazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« Sono abrogati il secondo periodo del secondo comma e il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, al quale è aggiunto il seguente quarto comma:

« I contributi e gli oneri previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e dagli articoli 9 e 10 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, a favore, rispettivamente, dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale e del Collegio professionale marittimo "Caracciolo", sono posti a carico del Ministero della difesa ».

Poiché il disegno di legge consta di un unico articolo e non vi sono osservazioni o emendamenti, esso sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Aumento delle misure del soprassoldo spettante agli ufficiali della marina militare che prendono imbarco su piroscafi mercantili per campagne di istruzione professionale » (1389):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	31
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile » (1390):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarelo, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Dante, D'Arezzo, De Caro, De Meo, Durand de la Penne, Fornale, Franco Raffaele, Galli, Ghislandi, Gorreri Dante, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Nucci, Pacciardi, Pertini, Pucci Anselmo, Romeo, Romualdi e Veronesi.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI